

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1962

(88^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (D'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 1571, 1572
MONETI, *relatore* 1571

« Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente "Casa di Oriani" con sede in Casola Valsenio » (2127) (D'iniziativa dei deputati Zaccagnini e Andreucci) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1568, 1569
BADALONI Maria, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1569
CALEFFI 1568
DONATI, *relatore* 1569
DONINI 1568, 1569

« Ordinamento della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma » (2131) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1562, 1564, 1566, 1567, 1568
BADALONI Maria, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1565, 1566, 1568

BERTOLA, *relatore* Pag. 1562, 1564, 1565
CARISTIA 1566
DI ROCCO 1566
DONATI 1565, 1566, 1567
DONINI 1563, 1564, 1565, 1566
MONALDI 1566, 1567
TIRABASSI 1563, 1564

« Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza » (2152) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1572, 1574
BERTOLA, *relatore* 1572
GRANATA 1573

« Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola » (2153) (D'iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE 1570, 1571
BADALONI Maria, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1570, 1571
DONATI 1570
TIRABASSI, *relatore* 1570

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bertola, Caleffi, Caristia, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Monaldi, Moneti, Russo, Tirabassi, Venditti, Zaccari e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

M O N E T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma » (2131)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma ».

Ricordo alla Commissione che nella precedente seduta fu rinviata la discussione di questo disegno di legge in seguito ad alcuni dubbi che erano stati sollevati e al desiderio manifestato da qualche collega di approfondire ulteriormente il problema.

Spero che il relatore sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

B E R T O L A , *relatore.* Onorevoli colleghi, non intendo certamente ripetere la relazione già svolta la volta scorsa; come ricorderete, durante la discussione generale, la Commissione si è soffermata su due punti, o meglio su due articoli per i quali sono state sollevate alcune perplessità. Una prima perplessità riguardava l'articolo 5, un'altra riguardava l'articolo 6.

La perplessità sull'articolo 5 nasceva da queste parole dell'articolo, « la scuola speciale per archivisti e bibliotecari è considerata come Facoltà di lettere e filosofia ». Evidentemente, fermando a queste poche righe la nostra attenzione, l'articolo potrebbe destare qualche preoccupazione, ma io penso che chiarendo il significato di quello che

precede si possa facilmente superare ogni incertezza. Infatti, si dice: « Agli effetti dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1947, numero 1477, modificato con legge 2 agosto 1957, n. 699, ed agli effetti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1954, n. 439, la scuola speciale per archivisti e bibliotecari è considerata come Facoltà di lettere e filosofia ».

Ora, che cosa stabiliscono esattamente gli articoli precitati?

L'articolo 1 della legge n. 439 del 1954 tratta delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e testualmente dice: « Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono designate, mediante elezione, dai professori di ruolo componenti il Consiglio delle facoltà cui appartiene la materia a concorso ».

L'articolo 4, invece, della legge n. 699 del 1957 recita: « Le facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono nel proprio seno, ventiquattro membri nelle seguenti proporzioni: tre sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, eccetera ».

Appare, quindi, chiaro che il fatto di considerare questa scuola speciale come Facoltà di lettere e filosofia si riferisce solo ai fini di queste particolari elezioni.

Quello che, invece, lasciava fondatamente perplessa la Commissione e anche me era lo emendamento all'articolo 6 suggerito dallo stesso direttore della scuola, il quale, allo scopo di avere un buon numero di allievi, ha chiesto che possano iscriversi alla scuola non soltanto i laureati, ma anche gli studenti dopo il primo biennio. Su questo punto la Commissione ha sollevato qualche difficoltà.

P R E S I D E N T E . Anche perchè non si è capito bene in che cosa consista questo biennio.

B E R T O L A , *relatore.* Il testo suggerito aveva già una sua succinta precisazione, perchè diceva: « Possono iscriversi alla scuola speciale coloro che abbiano superato gli esami del primo biennio del corso eccetera », ma non elencava gli esami che gli studenti dovevano aver superato.

Ora, il direttore della scuola insiste sulla sostanza di questo emendamento ma propone che si precisino gli esami da sostenere. L'articolo risulterebbe in questo caso formulato nel modo seguente:

« Possono iscriversi ai corsi della scuola speciale per archivisti e bibliotecari, per conseguire il diploma nelle rispettive sezioni per bibliotecari, conservatori di manoscritti, archivisti, gli studenti delle Facoltà di lettere o filosofia, di giurisprudenza, di scienze politiche che abbiano superato gli esami prescritti dall'ordinamento degli studi delle facoltà di provenienza e, in ogni caso, quelli di letteratura italiana, letteratura latina, storia romana, o storia medioevale, o storia moderna per la Facoltà di lettere; istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto romano, storia del diritto romano, per la Facoltà di giurisprudenza; istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, storia delle dottrine politiche, per la Facoltà di scienze politiche ».

In questo nuovo testo non si parla più di biennio ma io penso che sarebbe bene indicarlo, per precisare che gli studenti debbono aver superato gli esami del primo biennio delle singole Facoltà. Ora, però, a parte la formulazione, il problema da risolvere è il seguente: per frequentare questa scuola speciale a carattere culturale e professionale occorre proprio la laurea, secondo la nostra tradizione, oppure è sufficiente un biennio universitario?

Data l'esigenza, molto sentita in Italia, di avere bibliotecari e conservatori di manoscritti preparati, e dato che questa scuola, in fondo, prevede una formazione di base ma ne dà, a sua volta, una propria, penso che potremmo accettare questa proposta di emendamento. Quando esamineremo l'articolo 6, vedremo poi quale sia la formulazione migliore.

Penso con ciò di aver chiarito le nostre incertezze, alcune delle quali erano anche mie, e ritengo che si possa senz'altro approvare il presente disegno di legge.

D O N I N I . Le osservazioni del relatore ci convincono perchè vengono incontro

alla nostra perplessità. La nostra perplessità derivava da questo: mentre prima occorreva tre anni dopo la laurea, si tenderebbe ora a fissare un corso di quattro anni complessivi. Potrebbe sembrare, questo, un salto un po' forte; in realtà si tratta, a mio avviso, di un giusto passo verso quello che dovrà essere, nella futura riforma universitaria, lo sdoppiamento del titolo.

Non è indispensabile per tutti i compiti nel mondo professionale il possesso della laurea e, perciò, abbiamo visto con piacere questo tentativo che risulta, non tanto dal disegno di legge, quanto dall'emendamento suggerito dal direttore della scuola speciale romana. Questa nostra convinzione è ulteriormente avvalorata dalle precisazioni avute dallo stesso direttore, dalle quali risulta che, per essere ammessi ai concorsi per la carriera di bibliotecari e archivisti di Stato, è necessaria la laurea — quindi, in realtà il passo non è così lungo come potrebbe sembrare — mentre il titolo professionale che verrebbe rilasciato ai non laureati sarebbe sufficiente per essere ammessi nelle biblioteche degli enti locali o in altre biblioteche non statali.

Accetto quindi senz'altro l'emendamento suggerito dal direttore e fatto proprio dal relatore; debbo dire, però, che anche a me pare strano che nel nuovo testo manchi ogni precisazione in merito al biennio e si parli solo di studenti che abbiano superato gli esami prescritti dall'ordinamento degli studi delle facoltà di provenienza, che può durare anche quattro anni. Siamo quindi favorevoli ma con questa riserva, che cioè si precisi che si considerano gli esami prescritti dai vari ordinamenti di facoltà per un biennio.

T I R A B A S S I . Vorrei chiedere al relatore un chiarimento; gli studenti che provengono, per esempio, dal biennio della Facoltà di lettere e frequenteranno i due anni, della scuola speciale, che titolo avranno? Si tratterà di un titolo accademico?

D O N I N I . Avranno un titolo professionale.

BERTOLA, *relatore*. Questa è una scuola speciale, non è una scuola di perfezionamento; se fosse una scuola di perfezionamento indubbiamente il titolo accademico sarebbe indispensabile per l'accesso. È una scuola a carattere professionale e rilascia un titolo professionale.

TIRABASSI. Ho l'impressione che nessuno s'iscriverà a questa scuola.

DONINI. Al contrario; essa permette una rapida sistemazione.

PRESIDENTE. Vi sono enti privati che hanno bisogno di bibliotecari o archivisti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituita presso l'Università degli studi di Roma, ai sensi dell'articolo 20, comma terzo, lettera a) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari al fine di promuovere l'incremento scientifico delle discipline archivistiche e bibliografiche e di fornire la preparazione tecnica e professionale necessaria per il governo degli archivi e delle biblioteche.

La Scuola speciale di cui al precedente comma è sostitutiva della Scuola già esistente, con eguale denominazione, presso l'Università degli studi di Roma.

Sarei del parere, per ragioni di forma, di sostituire nel primo comma le parole « di fornire » con le altre « di curare ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

La Scuola cura la preparazione professionale di:

- a) archivisti;
- b) conservatori di manoscritti;
- c) bibliotecari.

I corsi, distinti secondo le sezioni di cui al comma precedente, hanno la durata di un biennio e danno adito rispettivamente al conferimento del diploma di:

- a) archivista-paleografo;
- b) conservatore di manoscritti;
- c) bibliotecario.

(È approvato).

Art. 3.

La Scuola è governata dal Consiglio, composto dal Preside eletto a norma delle vigenti disposizioni legislative, dai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla Scuola, nonché dai professori di ruolo ordinario e straordinari delle Facoltà dell'Università di Roma, titolari di discipline, che siano costitutive dell'ordinamento didattico della Scuola, che verrà determinato con le modalità di cui agli articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il Preside della Scuola fa parte del Senato accademico dell'Università di Roma.

Ancora per ragioni di forma proporrei di sopprimere le parole « che siano », prima delle altre « costitutive dell'ordinamento didattico della Scuola ».

Se non vi sono osservazioni metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato).

Art. 4.

L'organico della Scuola comprende i due posti di professore di ruolo assegnati con

decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, e il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 novembre 1954.

(È approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, modificato con legge 2 agosto 1957, n. 699, ed agli effetti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1954, n. 439, la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari è considerata come Facoltà di lettere e filosofia, limitatamente ai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa ai sensi del precedente articolo 4.

(È approvato).

Art. 6.

Possono iscriversi alla Scuola i laureati in lettere o in filosofia o in giurisprudenza, nonchè i laureati in scienze politiche o in materie letterarie o in lingue e letterature straniere previa una prova suppletiva che attesti la loro conoscenza della lingua greca.

BERTOLA, *relatore*. Proporrei il seguente nuovo testo dell'articolo 6:

« Possono iscriversi alla scuola coloro che abbiano superato gli esami fondamentali del primo biennio dei corsi di laurea nelle Facoltà di lettere o filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in materie letterarie o in lingue e letterature straniere, previa prova suppletiva che attesti la conoscenza della lingua greca per chi non risulti in possesso della maturità classica.

S'intendono esami fondamentali: la letteratura italiana, la letteratura latina, la storia romana o la storia medioevale o la storia moderna per gli studenti della Facoltà di lettere o filosofia; istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto romano, storia del diritto romano, per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza; istituzioni

di diritto pubblico, storia delle dottrine politiche, per gli studenti della Facoltà di scienze politiche ».

DONINI. La sostanza può andare: solo, c'è da tener presente che gli esami fondamentali, secondo gli ordinamenti universitari, sono molti più di quelli indicati nel testo ora proposto dal relatore.

DONATI. Mi pare che il testo proposto rischi di costituire un invito a studiare meno, poichè riduce di molto gli esami obbligatori nel biennio. Si dovrebbe pertanto stabilire che si debbono superare tutti gli esami del biennio, « e comunque » quelli specificati.

BERTOLA, *relatore*. Non c'è dubbio che con la specificazione degli esami da superare sorgono molte difficoltà. Poichè, ad esempio, è ammessa l'iscrizione alla scuola speciale anche per coloro che provengono dalla Facoltà di lingue e letterature straniere, cui si può accedere con la sola licenza magistrale, occorrerebbe conoscere quali sono gli insegnamenti fondamentali impartiti in tali Facoltà nel primo biennio. Lo stesso vale per altre Facoltà. Sarebbe quindi forse più opportuno che l'emendamento si limitasse a richiedere il superamento degli esami del primo biennio, senza ulteriori precisazioni.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Penso che sarebbe opportuno conservare come prima parte dell'articolo la norma che dà facoltà ai laureati di iscriversi alla scuola e poi aggiungere la norma per gli studenti che abbiano superato il primo biennio.

BERTOLA, *relatore*. Non ho nulla in contrario.

DONINI. Mi pare assolutamente inutile precisare che i laureati possano iscriversi: è evidente che chi ha una laurea ha frequentato il primo biennio.

P R E S I D E N T E . La precisazione può essere opportuna ai fini del riconoscimento della equipollenza di lauree conseguite in università straniere. Sarebbe difficile stabilire un confronto rispetto al biennio.

M O N A L D I . Vorrei sapere che cosa avviene nei casi in cui siano contemplati degli esami biennali a cavallo del secondo e terzo anno.

P R E S I D E N T E . Nell'emendamento proposto dal relatore si parla di esami del biennio, non di esami da superarsi in anni successivi. È importante precisare, per i fini che ci proponiamo, che si devono superare gli esami del biennio.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se vi è una materia biennale del secondo e terzo anno, l'esame sarà previsto al termine del terzo anno, e non rientrerà perciò tra quelli obbligatori nel primo biennio, a meno che non sia uno di quegli esami che, pur essendo biennali, devono essere sostenuti annualmente. In questo caso, il candidato dovrà aver superato l'esame previsto entro il primo biennio.

P R E S I D E N T E . Ritengo che la Commissione si trovi d'accordo, in linea di massima, sull'emendamento del relatore. Resta il dubbio se sia opportuno aggiungere una precisazione circa gli esami comunque da superare per l'iscrizione alla scuola.

D O N A T I . Perchè non si comprende anche la pedagogia? Ricordo che la Facoltà di magistero, oltre la laurea in materie letterarie, può dare anche quella in pedagogia. Io propongo di inserire fra i corsi di laurea indicati nell'articolo anche quello in pedagogia.

C A R I S T I A . Sono contrario all'ulteriore specificazione degli esami, perchè ritengo che questo non possa che generare confusione.

D O N A T I . Faccio osservare che, nelle diverse Facoltà, le stesse materie possono

avere denominazioni diverse, per cui la specificazione diventa difficile. Forse il senatore Caristia ha ragione.

D O N I N I . Anche io ritengo inutile l'aggiunta proposta.

D I R O C C O . Il testo di iniziativa governativa prevedeva l'ammissione ai corsi dei soli laureati. Si vuole ora consentire la iscrizione anche a coloro che hanno frequentato con profitto il primo biennio di alcune Facoltà. Nell'ordinamento della scuola era previsto che essa fosse frequentata da laureati, e quindi il suo corso di studi non prevedeva alcune materie che coloro che hanno frequentato il solo primo biennio possono non avere studiate. In altre parole se si considera come condizione minima richiesta il superamento del biennio, è necessario precisare quali esami devono comunque essere stati superati.

C A R I S T I A . Queste questioni particolari non devono entrare in una legge.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione dello emendamento presentato, relativo al biennio, senza l'ulteriore specificazione delle materie. La preoccupazione del professor Morghen era quella di consentire l'ammissione ai corsi della Scuola anche a coloro che non sono in possesso della laurea. Chi ha frequentato il primo biennio ha certamente superato gli esami fondamentali, qualunque sia il nome che venga dato loro nelle diverse Facoltà.

P R E S I D E N T E . Le perplessità che avevano motivato la proposta di specificare gli esami mi sembra possano ritenersi superate.

Proporrei perciò la seguente formulazione dell'intero articolo:

« Possono iscriversi alla Scuola i laureati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere, nonchè gli studenti delle medesime facoltà che abbiano superato gli esami del primo

biennio. Coloro che non siano in possesso del diploma di maturità classica dovranno sostenere, per iscriversi alla Scuola, una prova che attesti la loro conoscenza della lingua greca ».

Se non si fanno osservazioni lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 7.

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e, in quanto attiene alle tasse e sopratasse e ai contributi di qualsiasi natura, le disposizioni legislative concernenti gli studenti delle Facoltà.

(È approvato).

Art. 8.

All'Università degli studi di Roma è corrisposto un assegno annuo di lire 4.000.000 quale contributo dello Stato per il funzionamento della Scuola. La relativa spesa farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 sul capitolo n. 147 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Comunico alla Commissione che su questo articolo la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, non avendo nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Per ragioni di forma proporrei che alle parole: « La relativa spesa farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 sul capitolo n. 147 » si sostituissero le altre: « La relativa spesa farà carico sul capitolo n. 147 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi ».

Se non vi sono osservazioni metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 così modificato.
(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

Per gli allievi iscritti alla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari nel corrente anno accademico la durata dei corsi previsti come triennali dallo Statuto dell'Università di Roma, è ridotta ad un biennio per effetto dell'articolo 2, comma secondo, della presente legge.

D O N A T I . Vorrei esprimere la mia perplessità in ordine a questo articolo, in quanto mi chiedo come si possano concentrare, ad anno accademico già iniziato, gli esami degli ultimi due anni in modo da far diventare il corso biennale.

P R E S I D E N T E . La disposizione concerne soltanto gli iscritti al primo anno, nel corrente anno accademico.

D O N A T I . Credo di no; il testo dell'articolo 9 reca l'espressione « iscritti » e tali sono anche coloro che si iscrivono al secondo ed al terzo anno accademico.

P R E S I D E N T E . Possiamo precisare che la norma si riferisce solo agli iscritti al primo anno. Propongo di sostituire il testo dell'articolo 9 col seguente:

« Per gli allievi iscritti al primo anno della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari nell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata dei corsi previsti come triennali dallo Statuto dell'Università di Roma, è ridotta ad un biennio a norma del precedente articolo 2, comma secondo ».

M O N A L D I . Con il testo proposto, però, si otterrà che coloro che si iscrivono al primo anno e coloro che sono già iscritti al secondo anno avranno programmi di studio completamente diversi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Avviene sempre che, quando entrano in vigore norme nuove, chi ha già cominciato un corso in base alle norme precedenti, debba completarlo secondo quelle norme. Le nuove norme si applicano esclusivamente ai nuovi iscritti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 9 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge e fino a che non sia stato approvato l'ordinamento della scuola, di cui al precedente articolo 3, il Consiglio della Scuola sarà composto dai professori di ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa e dai professori di ruolo di altra Facoltà dell'Università di Roma che siano titolari degli insegnamenti costitutivi della Scuola previsti dall'articolo 151 dello Statuto della predetta Università di Roma.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zaccagnini e Andreucci: « Aumento a lire 5 milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente " Casa di Oriani " con sede in Casola Valsenio » (2127)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zaccagnini e Andreucci: « Aumento a lire 5.000.000 della dotazione annua a favore dell'Ente " Casa di Oriani " con sede in Casola Val-

senio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che la discussione fu rinviata perchè il senatore Luporini desiderava assumere informazioni più precise circa l'Ente « Casa di Oriani ». Il senatore Luporini non è presente alla seduta odierna, ma mi ha fatto sapere che è rappresentato dai colleghi del suo Gruppo.

CALFFI. Desidero fare una precisazione. Ero anch'io molto perplesso nei confronti di questo Ente, perchè temevo si trattasse soltanto di una sorta di fondazione concernente l'opera di Alfredo Oriani, nel qual caso l'intervento dello Stato mi pareva inopportuno.

Da informazioni assunte, invece, mi risulta che si tratta di una biblioteca completamente dedicata all'epoca contemporanea, e nel complesso di una utile istituzione. Ritiro quindi le riserve espresse la volta scorsa e mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

DONINI. Se la questione riguardasse soltanto l'antica biblioteca « Mussolini » che si chiama oggi « Biblioteca Casa di Oriani », non avrei la minima difficoltà ad approvare il disegno di legge in esame.

In realtà, nonostante le informazioni che anche noi abbiamo assunto ed alcune precisazioni fornitemi di persona dal direttore della biblioteca che ho avuto il piacere di vedere ieri sera, risulta che non è del tutto esatto che questa biblioteca e questo Ente sorto sotto il fascismo, si occupino soltanto della raccolta di libri e documenti di storia contemporanea. Essi svolgono anche un'attività ideologica che è discutibile e che forse sarebbe bene chiarire.

Tuttavia noi non voteremo contro il provvedimento in esame, ma ci asterremo dal voto proprio per non creare difficoltà a questo Ente anche perchè — e questo è un particolare che mi piace segnalare — risulta che di recente, oltre alla attività bibliografica ed ideologica di riabilitazione della figura di Alfredo Oriani (opera in corso già da dieci o dodici anni su iniziativa di studiosi illustri come Salvatorelli e Ghisalberti)

l'Ente ha assunto l'iniziativa di istituire un fondo speciale di materiale e di testi sulla Resistenza in Romagna. Per questa iniziativa si è creato un Comitato di cui fanno parte rappresentanti di tutti i partiti politici, tra cui l'onorevole Zaccagnini, l'onorevole Lombardi ed altri. Siamo pertanto convinti della opportunità di aiutare l'Ente.

Resta però il fatto che la « Casa di Oriani » ha svolto un'opera ideologica di rivalutazione della figura di Oriani. La figura di Oriani riveste un interesse particolare nel quadro della nostra storia all'inizio del secolo, ma penso debbano essere respinte le rivalutazioni meccaniche e tendenziose, rivolte a rovesciare l'interpretazione del fascismo. La « Casa di Oriani » non dovrebbe occuparsi di queste questioni, perchè altrimenti si porrebbe su un terreno diverso, sul quale soltanto un ente privato può porsi, ma non un Ente morale che chiede un sussidio allo Stato.

Altre riserve espresse dal senatore Luporini concernevano la struttura organizzativa dell'Ente, sulla quale il relatore non ci ha detto molto, oltre la notizia che esso è presieduto da un alto funzionario del Ministero.

Nonostante queste riserve, comunque, il nostro Gruppo non voterà contro il provvedimento, ma si asterrà dal voto.

D O N A T I , *relatore*. In primo luogo devo precisare che non è esatto quel che si è detto che l'Ente « Casa di Oriani » chiede un contributo *ex novo*, perchè l'Ente ha già per legge, fin dalla sua istituzione, un contributo da parte dello Stato; si tratta solo di una rivalutazione. In secondo luogo, non è neanche esatto che si dia un contributo alla « Casa di Oriani », perchè in realtà si dà un contributo per il funzionamento della biblioteca Oriani che è una cosa diversa. In terzo luogo, infine, non si deve parlare di valutazione o di svalutazione dell'opera di Oriani; si tratta di una personalità di un certo rilievo della nostra letteratura e della nostra storiografia che, indubbiamente, come altre, merita di essere attentamente studiata e riportata alle sue giuste proporzioni e ai suoi valori; io credo che questa

sia un'opera culturale che non ha niente a che fare con l'ideologia.

D O N I N I . Questo mi sembra eccessivo.

D O N A T I , *relatore*. Si tratta di studi critici e non di ideologia.

P R E S I D E N T E . Credo che non sia il caso di perderci in questioni accademiche. Sentiamo ora il parere del Governo.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo pienamente con il senatore Donati e, come rappresentante del Governo, esprimo parere favorevole sul presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 il contributo annuo di lire 30.000, autorizzato con legge 11 gennaio 1940, n. 19, all'Ente « Casa di Oriani » per il funzionamento della Biblioteca Oriani, è elevato a lire 5.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1962-63 con il normale stanziamento previsto dal capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri: « Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola » (2153) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis, Franceschini e Baldelli: « Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul nuovo testo dell'articolo 2 proposto dal relatore la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2153, in base al quale all'onere di lire 143 milioni, per l'esercizio in corso, si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli 75, 77, 86, 112, 116, 118 e 242 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, capitoli di spesa discrezionale, dichiara di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento subordinatamente all'accoglimento del suddetto emendamento da parte della Commissione di merito ».

Essendo state superate le difficoltà da parte della Commissione finanze e tesoro, prego pertanto il relatore di svolgere la relazione.

T I R A B A S S I , *relatore*. Dirò soltanto poche parole. In sostanza, lo spirito del presente disegno di legge sta in questo: poichè la legge n. 831 del 1961, con la quale furono anche portati dei ritocchi ai coefficienti di varie categorie, dimenticò la categoria del personale esecutivo, con il provvedimento in esame si cerca di rimediare all'errore commesso per riportare un certo equilibrio nei coefficienti. L'articolo 1 perciò stabilisce:

« Il coefficiente di stipendio iniziale previsto per gli applicati di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media,

classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, per gli aiutanti tecnici degli istituti e delle scuole d'istruzione classica, scientifica e magistrale, per i magazzinieri delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale è elevato, dal 1° luglio 1962, da 157 a 173 ».

Vorrei, però, far notare all'onorevole Sottosegretario di Stato che non è questa la sola disarmonia che esiste in questi coefficienti, si sa, per esempio, che i vice-provveditori agli studi si trovano al coefficiente 402, mentre i direttori didattici sono al coefficiente 522. Questa è una situazione che non può andare avanti; c'è un disegno di legge, numero 992-*bis*, del Senato, che sarà necessario riprendere in esame per sanare queste anomalie.

Prego comunque la Commissione di voler approvare il presente disegno di legge.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al disegno di legge. Non entro, in questo momento, nel merito della questione sollevata dal relatore circa i coefficienti dei vice-provveditori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il coefficiente di stipendio iniziale previsto per gli applicati di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, per gli aiutanti tecnici degli istituti e delle scuole d'istruzione classica, scientifica e magistrale, per i magazzinieri delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale è elevato, dal 1° luglio 1962, da 157 a 173.

D O N A T I . Qui parliamo di elevazione del coefficiente iniziale; ora, vorrei chiede-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)88^a SEDUTA (21 novembre 1962)

re: questa carriera si ferma a questo coefficiente oppure ha ulteriori sviluppi? In sostanza, elevato il coefficiente iniziale, veniamo a bloccare omettamente la carriera, o resta una possibilità di sviluppo?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La disarmonia segnalata dal relatore si è verificata solo nel coefficiente iniziale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, previsto in lire 143 milioni, si provvede con una corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 70, 81, 111 e 228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo come ho già detto è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963, previsto in lire 143 milioni, si provvede con riduzione, per lire 25 milioni, del capitolo n. 75, per lire 20 milioni, del capitolo n. 77, per lire 30 milioni, del capitolo n. 86, per lire 10 milioni, del capitolo 112, per lire 20 milioni, del capitolo 116, per lire 20 milioni, del capitolo 118 e per lire 18 milioni, del capitolo n. 242 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I capitoli indicati assicurano la copertura del maggiore onere recato dal provvedimento; quindi, il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal relatore all'articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi, Marangone, Martina Michele, Codignola e Rampa: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come è noto su questo disegno di legge la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

MONETTI, *relatore*. Io ritengo che il parere contrario della 5^a Commissione potrebbe essere superato qualora noi riportassimo il testo approvato dalla Camera dei deputati alla formulazione originaria proposta dagli onorevoli Buzzi ed altri. L'emendamento da apportare, in sostanza, consisterebbe in questo: nell'articolo 1, là dove si dice: « se ex combattenti, reduci e assimilati, dal 1937 al 1947 », bisognerebbe dire invece:

« se ex combattenti, reduci e assimilati, dal 1938 al 1945 ».

La Camera dei deputati ha modificato la proposta originaria trasmettendoci il testo con quei nuovi termini che hanno determinato le difficoltà della Commissione finanze e tesoro del Senato; devo dire, però, che dal resoconto parlamentare della Camera non risulta alcuna giustificazione dell'emendamento medesimo.

Anche i rappresentanti dei vari sindacati interessati, pur di mandare avanti il disegno di legge non avrebbero difficoltà a che il disegno di legge venisse riportato ai suoi termini originari, anche perchè, hanno precisato, nessuno sarebbe in grado di dire quale sia la portata dell'emendamento introdotto, cioè quale sarebbe esattamente il numero degli insegnanti che beneficerebbero dello emendamento, numero che, in base al testo originario, era limitato a 35 elementi circa.

Riportando, quindi, il disegno di legge al testo primitivo, credo che la difficoltà possa essere superata. Avverto che l'emendamento relativo è stato trasmesso alla Commissione finanze e tesoro affinché riveda il suo precedente parere.

PRESIDENTE. In attesa del nuovo parere, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza » (2152)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Ac-

ademie nazionali d'arte drammatica e di danza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERTOLA, relatore. Il presente disegno di legge riguarda l'organizzazione delle Accademie con annessi Licei artistici, dei Conservatori e delle Accademie di canto e di danza.

Esso, come recentemente fu fatto per gli Istituti professionali e gli Istituti d'arte, vuol dare una base giuridica più aggiornata ai consigli di amministrazione, ai capi di istituto, alle segreterie ed all'altro personale di servizio, precisando la composizione, i compiti, gli organici e gli sviluppi di carriera per il personale impiegatizio e di servizio. Pur essendo un disegno di legge che interessa soltanto un numero limitato di persone — in tutta in Italia vi sono 26 Accademie e Conservatori — tuttavia il carattere particolare di queste scuole, la loro posizione nell'ambito dell'ordinamento scolastico, la loro tradizione, rendono difficile e delicato il compito della riorganizzazione.

Il relatore, oltre ad esaminare il disegno di legge, ha esaminato le proposte di modifica del testo governativo che i direttori dei conservatori, da una parte, e i funzionari di segreteria, da un'altra, ed i vice direttori delle Accademie, in pratica direttori dei Licei artistici, da un'altra ancora, si sono affrettati a far pervenire a voce e per iscritto al Presidente della nostra Commissione e al relatore. Dopo questo complesso, e forse ancora non esauriente, esame, il relatore si è convinto che il presente disegno di legge rappresenta uno sforzo notevolissimo per conciliare le diverse esigenze e per tentare una organizzazione più razionale degli istituti artistici.

Uno sforzo lodevole che può però ancora essere perfezionato. Il relatore, pur nel gioco degli interessi contrastanti dei capi di istituto e dei funzionari di segreteria, ha cercato di tenere presente alcune esigenze, permettendosi di presentare ai colleghi alcuni emendamenti al testo governativo allo scopo di precisare meglio le funzioni e i compiti didattici e amministrativi.

Nonostante tutto ciò, il relatore deve confessare che alcuni dubbi e incertezze gli sono rimasti.

Per comprendere quanto sia complessa la questione e bene esaminare quale sia l'attuale situazione di questi Istituti contemplati nel presente disegno di legge.

Esistono oggi 10 Accademie di belle arti con annessi licei artistici ed esistono alcuni altri licei artistici come sezioni staccate delle Accademie esistenti; esistono pure quattordici Conservatori di musica, più le due Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

A capo di questi Istituti vi è un presidente di nomina ministeriale con compiti amministrativi, didattici e disciplinari. Alle sue dipendenze vi è un direttore che deve seguire in ogni campo — è il testo di legge attualmente in vigore che lo dice — le direttive del presidente.

Nelle Accademie di belle arti vi è inoltre un vice direttore, che di fatto funge da direttore del Liceo artistico; esso è sempre un insegnante che, pur continuando a fare lezione, assume tale incarico. Occorre tenere presente che vi sono dei licei artistici che hanno centinaia di allievi, quello di Torino ne ha attualmente 370, oltre alle accennate sezioni staccate.

I direttori delle Accademie e dei Conservatori sono nominati tra le personalità più eminenti nel campo artistico, vuoi della musica, vuoi delle arti figurative, ma evidentemente non sempre sono tecnicamente preparati nel campo della legislazione scolastica e dell'organizzazione della scuola. Essi godono del diritto di certi periodi di assenza per manifestazioni d'arte, mostre o concerti.

Le Accademie e i Conservatori sono per un verso da considerare come istituzioni scolastiche appartenenti all'ordinamento medio, ma per un'altro come istituzioni appartenenti all'ordine superiore o universitario.

I segretari o direttori amministrativi che, secondo le attuali disposizioni ed il presente disegno di legge, sono dei laureati, tendono naturalmente ad assumere mansioni anche

nel campo didattico e disciplinare, cioè fuori di quello puramente amministrativo.

Sono sufficienti queste brevi considerazioni alle quali non occorre fare alcun particolare commento per comprendere la delicatezza e la difficoltà di ogni sforzo di riorganizzazione.

Al relatore è rimasta qualche incertezza per quanto riguarda i Licei artistici che sembrano in apparenza sufficientemente regolamentati dagli articoli del presente disegno di legge. In realtà la loro situazione dovrebbe essere esaminata più a fondo; vi è su questa materia, del resto, un disegno di legge presentato dal senatore Ceschi. Il relatore non vorrebbe che l'approvazione di questo disegno di legge impedisse l'iter della proposta sopra accennata, proposta giusta almeno nella sua sostanza.

Debbo ancora aggiungere che proprio questa mattina mi sono giunti altri fascicoli contenenti proposte di modifica dell'attuale disegno di legge, per cui ci si muove veramente in una situazione particolarmente difficile e delicata.

Ho formulato, come ho già detto, taluni emendamenti per cercare di perfezionare la proposta di legge in modo di accontentare gli uni senza scontentare gli altri.

Debbo, inoltre, aggiungere che sussiste anche un altro problema particolarmente difficile: il problema delle tabelle organiche, sul quale ogni nostra discussione di modifica, purtroppo, è subordinata al previo parere della Commissione finanze e tesoro.

Questa mia breve relazione non vuole offrire che la linea generale per una discussione durante la quale dovremo affrontare con pazienza i vari aspetti del problema, in modo di venire a capo di una situazione così complessa e varia.

GRANATA. Abbiamo degli emendamenti da proporre. Se si ritiene opportuno iniziare la discussione generale del presente disegno di legge non abbiamo alcuna obiezione da fare; riteniamo, tuttavia, preferibile che la definitiva approvazione del testo venga rinviata alla prossima seduta così da consentire la presentazione e l'esame, insie-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)88^a SEDUTA (21 novembre 1962)

me a quelli del relatore, degli emendamenti che ognuno di noi riterrà di proporre.

P R E S I D E N T E . Siamo grati al relatore per la sua relazione; ritengo sia opportuno sospendere a questo punto la discussione e rinviarne il seguito ad altra seduta anche per dare a tutti i colleghi la possibilità di studiare ulteriormente gli emendamenti da proporre.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari